

Come chiarito dalla giurisprudenza, qualora un affidamento contempra l'esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di demarcazione tra i diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia strumentale alla costruzione dell'opera, in quanto consente il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione, è configurabile l'ipotesi della concessione di lavori pubblici (cfr. Sez. V, 11 settembre 2000, n. 4795). Nel caso di specie sembrano difettare i connotati essenziali dell'istituto relativo alla concessione di costruzione e gestione, in quanto la tariffa posta a carico dei fruitori - lungi dal collegarsi sinallagmaticamente ed unicamente (ex art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) all'investimento necessario per realizzare i lavori - è in realtà volta a remunerare un servizio unitario e più complesso, ossia il servizio di gestione di un sistema integrato (oltre che di raccolta, di compostaggio, smaltimento, recupero e riutilizzo energetico) dei rifiuti. L'oggetto primario e centrale dell'intervento in esame, concernendo propriamente il completamento del ciclo di gestione dei rifiuti, attiene dunque all'aspetto gestionale, rispetto al quale le realizzazioni infrastrutturali assumono funzione ontologicamente subordinata. Tale profilo, del resto, è già stato evidenziato da quella giurisprudenza (cfr. Sez. V, 10 giugno 2002, n. 3207) che, proprio tenendo presente il criterio discrezionale dell'accessorietà divisato dal testo originario dell'art. 3 del D. L.vo n. 157 del 1995, ha affermato che la realizzazione di un impianto di discarica, nell'ambito del piano regionale di smaltimento rifiuti, ha funzione soltanto strumentale e valore marginale rispetto a quello relativo alla progettazione e gestione successiva, con conseguente inapplicabilità della normativa sull'appalto di lavori.